

**Visto** l'art. 22 del regolamento comunale Tari, che così dispone: " Il Consiglio Comunale può deliberare le seguenti ulteriori riduzioni:

a) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche ai nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto con percentuale di inabilità del 100% con diritto all'accompagnamento che non risultino proprietari di altra abitazione oltre quella cui risiedono;

b) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche a favore di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economico-sociali, con valore ISEE non superiore a Euro 3.000,00;

c) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per tutte le attività economiche con una superficie imponibile uguale o superiore a mq. 600 (seicento). La superficie imponibile è data dalla sommatoria di tutta la superficie assoggettabile alla Tari di tutte le unità locali destinate alla vendita al deposito e alla esposizione delle merci e servizi;

d): " Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per le utenze non domestiche costituite da Associazioni culturali, folcloristiche, ricreative e sportive, senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente l'attività associativa ed hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. Sono escluse inoltre da questa riduzione tutte le Associazioni Politiche;

e): "Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione di tutte le slot machine installate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2020 a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse.

f) Le nuove attività, titolari di partita I.V.A. e regolarmente iscritte in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, per i primi tre anni, essere esentate dal pagamento della TARI se riguardano attività artigianali e/o commerciali di vicinato che:

- siano esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2);
- si trasferiscono nella zona indicata al precedente punto.

Sono escluse dalla esenzione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.

Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall'esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società.

L'agevolazione non spetta per il subentro in attività già avviate.

g) Per un periodo di tre anni, i titolari di partita iva iscritti in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, usufruire di una agevolazione pari ad una riduzione del 50% della Tassa sui rifiuti, se le proprie attività sono esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2).

Sono escluse dall'agevolazione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.

2. Annualmente in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale indica quali delle riduzioni di cui alle lettere a),b),c),d),e),f),g.) intende applicare nell'anno di riferimento e l'importo destinato alle singole riduzioni. Le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del

*tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*

3. *Per usufruire delle riduzioni di cui al precedente comma 1, pena la decadenza dal beneficio, il contribuente, entro il 31 luglio di ogni anno, è tenuto a presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione per ottenere la riduzione:*

- per le riduzioni di cui lettera a) - documentazione ASL attestante l'inabilità al 100% con diritto all'accompagnamento;*
- per le riduzioni di cui lettera b) - documentazione attestante l'isee dell'anno in corso;*
- per le riduzioni di cui lettera c) - documentazione attestante la superficie destinata alla vendita, al deposito e all'esposizione delle merci e dei servizi;*
- per le riduzioni di cui lettera d) - copia dello statuto;*
- per le riduzioni di cui lettera e) - documentazione idonea dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio;*

4. *Nel caso in cui le somme previste in bilancio siano insufficienti a soddisfare le richieste di agevolazione di cui al comma 1 lettere a) e b) l'ufficio tributi provvederà a stilare una graduatoria con assegnazione della riduzione, fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio, a favore dei nuclei familiari con reddito più basso e con priorità a favore dei nuclei familiari con maggior numero di componenti.*

5. *Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno di riferimento.*

6. *Nel caso in cui le somme previste in bilancio per le agevolazioni di cui al comma 1 lettera c), d), e), f) e g) siano insufficienti a soddisfare le richieste, la percentuale di agevolazione sarà ridotta proporzionalmente.*

7. *Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, occorre essere in regola con i versamenti Tari degli anni precedenti.*

**Ritenuto** opportuno introdurre per l'anno 2022 le sopraelencate riduzioni nel bilancio dell'Ente per un importo complessivo di Euro 32.500,00.

**Di applicare**, quindi, per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento comunale sulla disciplina del tributo sui servizi rifiuti (TARI), le seguenti riduzioni nel bilancio dell'Ente :

- a) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche ai nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto con percentuale di inabilità del 100% con diritto all'accompagnamento che non risultino proprietari di altra abitazione oltre quella cui risiedono.*
- b) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche a favore di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economico-sociali, con valore ISEE non superiore a Euro 3.000,00.*
- c) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per tutte le attività economiche con una superficie imponibile uguale o superiore a mq. 600 (seicento). La superficie imponibile è data dalla sommatoria di tutta la superficie assoggettabile alla Tari di tutte le unità locali destinate alla vendita al deposito e alla esposizione delle merci e servizi.*
- d) Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per le utenze non domestiche costituite da Associazioni culturali, folcloristiche, ricreative e sportive, senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente l'attività associativa ed hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. Sono escluse inoltre da questa riduzione tutte le Associazioni Politiche.*
- e) Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione di tutte le slot machine installate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2020 a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse.*
- f) Le nuove attività, titolari di partita I.V.A. e regolarmente iscritte in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, per i primi tre anni, essere esentate dal pagamento della TARI se riguardano attività artigianali e/o commerciali di vicinato che:*

- *siano esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2);*
- *si trasferiscono nella zona indicata al precedente punto.*

*Sono escluse dalla esenzione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.*

*Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall'esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società.*

*L'agevolazione non spetta per il subentro in attività già avviate.*

*g) Per un periodo di tre anni, i titolari di partita iva iscritti in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, usufruire di una agevolazione pari ad una riduzione del 50% della Tassa sui rifiuti, se le proprie attività sono esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2).*

*Sono escluse dall'agevolazione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici..*